

MF-Dow Jones News

Economia: torna il rischio maxi-multe sulle slot (MF)

08/12/2009 8.34

MILANO (MF-DJ)--La spada di Damocle delle maxi-multe torna a pendere sulla testa dei concessionari delle newslot. Ieri, a sorpresa, le sezioni riunite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la competenza a decidere sulle penali spetta alla Corte dei Conti e non al giudice ordinario. Non e' questione da poco. I magistrati contabili avevano condannato i dieci concessionari ([Snai](#), [Lottomatica](#), Sisal, Hbg, Cirsa, Cogetech, Codere, Gmatica, Atlantis e Gamenet) a una sanzione complessiva di ben 70 mld euro, per aver causato un danno erariale per il mancato collegamento delle newslot alla rete telematica gestita da Sogei.

Ad aprile dell'anno scorso, tuttavia, ricorda un articolo di MF, [Lottomatica](#) & Co si erano rivolti al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento delle sanzioni. I giudici amministrativi avevano cancellato le multe perche' ritenute non ragionevoli e incongrue rispetto agli inadempimenti contestati ai concessionari. Nelle more dei vari ricorsi e controricorsi, i Monopoli avevano firmato degli atti aggiuntivi con le societa' di gestione delle newslot. Non solo. Nelle scorse settimane il Tar del Lazio, al quale i concessionari si erano appellati anche contro queste nuove penali, aveva riconosciuto la legittimita' delle sanzioni comminate dai Monopoli. La partita insomma sembrava essersi definitivamente chiusa. Ora pero' la sentenza della Corte di Cassazione rischia di riaprire i giochi.

red/vz
(fine)

MF-DJ NEWS

(AGICOSLOT-JAMMA) - Roma, 7 dicembre 2009 - Ore 12,16 - PENALI SLOT: PER LA CASSAZIONE LA COMPETENZA E' DELLA CORTE DEI CONTI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto il regolamento di giurisdizione sulle penali ai dieci concessionari NewSlot per i ritardi nell'avvio della rete. In altre parole, per la Suprema Corte, la competenza spetta alla Corte dei Conti e non al TAR Lazio. Al momento è disponibile solo il dispositivo dell'ordinanza, le motivazioni verranno pubblicate nei prossimi giorni. Come noto, la pronuncia della Cassazione ha notevoli implicazioni, l'ammontare complessivo delle penali contestate di fronte al TAR è di alcune decine di milioni di euro, l'ultima contestazione effettuata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti era invece di 70 miliardi. Alla base della differenza il fatto che il giudice contabile basi le contestazioni sulle vecchie convenzioni di concessione, di fronte al TAR invece sono state discusse delle penali conteggiate sulla base dell'atto aggiuntivo - siglato nella primavera 2008 - proprio per varare parametri più equilibrate. Ricordiamo che la vicenda si è

stratificata nel tempo. All'inizio del 2007 la Corte dei Conti condannò i concessionari a pagare 90 miliardi di euro. Intervenne quindi il Parlamento che con una risoluzione del 26 luglio 2007 impegnò il Governo a rivedere gli accordi di concessione. Quindi nell'aprile 2008 il TAR Lazio con una sentenza annullò il primo conteggio della Corte dei Conti, riconoscendo la mancanza di equilibrio dei precedenti parametri. Negli stessi mesi vennero sottoscritti gli atti aggiuntivi. Nelle scorse settimane il TAR ha emesso le sentenze sui ricorsi contro le nuove contestazioni - quelle appunto per un valore complessivo di alcune decine di milioni - e questa volta ha riconosciuto la legittimità delle penali. E' facile ipotizzare che i concessionari, a questo punto, non appelleranno le sentenze del TAR, e anzi corrisponderanno le penali contestate. La Corte dei Conti in questo modo si troverebbe di fronte a quello che alcuni avvocati hanno definito "un limite logico": il fatto che delle penali siano state irrogate e percepite. Ma vi sarà anche un altro fattore in gioco, vale a dire il dispositivo dell'ordinanza della Cassazione. Occorrerà, in altre parole, valutare quali ragioni concrete hanno spinto la Suprema Corte a respingere il regolamento di giurisdizione, in che termini la competenza del TAR sia stata respinta.

agicoslotjamma - 07/12/2009 - gr

PENALI NEWSLOT. ECCO LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE

(Jamma) Pubblicate le motivazioni dell'ordinanza con cui la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti nella vicenda delle penali NewSlot. Il regolamento di giurisdizione era stato tentato dai concessionari per risolvere il conflitto tra giudice contabile e TAR Lazio.

Nell'attribuire la giurisdizione alla Corte dei Conti le Sezioni Unite hanno affermato che le due azioni possono coesistere, dal momento che hanno "presupposti e finalità diversi", e che la loro coesistenza "non determina un conflitto tra giurisdizioni, ma soltanto un'eventuale preclusione all'esercizio di un'azione quando con l'altra si sia ottenuto il medesimo bene della vita".

Le Sezioni Unite hanno affermato che i due giudizi - quello di fronte alla Corte dei Conti e quello di fronte al TAR Lazio - hanno petitum e causa petendi differenti. Nel caso dell'azione esercitata dalla Procura della Corte dei Conti, la causa petendi "non è rivolta a far valere l'inadempimento della società concessionari agli obblighi derivanti dalla concessione - spiegano le Sezioni Unite - né la mancata applicazione o il mancato pagamento delle penali previste" che invece costituiscono "l'oggetto del giudizio intrapreso dalla società di fronte al giudice amministrativo". La Procura della Corte dei Conti intende invece far valere "il danno erariale conseguente alla ritardata attivazione, all'omessa realizzazione dei previsti collegamenti della rete, nonché all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del gioco in denaro; e quindi all'impossibilità di verificare la conformità del gioco (...) alla normativa in vigore, con conseguente sperpero delle molteplici risorse finanziarie pubbliche impiegate per tali finalità". Il petitum invece non è rappresentato dal "tantumdem delle penali non versate, bensì dallo spreco delle risorse finanziarie pubbliche impiegate inutilmente". La Procura della Corte dei Conti, tuttavia, per quantificare l'"entità del danno" si è servita dei parametri fissati per le penali, un procedimento che per la Cassazione è legittimo: le penali infatti sono state "indicate dal Procuratore agente soltanto quale parametro utile e più attendibile per quantificare l'entità del danno e nel contempo garantire che la valutazione non divenisse arbitraria".

In termini più dettagliati, le Sezioni Unite della Cassazione ribadiscono la "piena autonomia e indipendenza tra l'azione contrattuale volta a far valere l'adempimento, ovvero le conseguenze dell'inadempimento (...) rispetto al presente giudizio di responsabilità per danno erariale". Le S.U. ricordano quindi che già con la sentenza 13662/2007 avevano affermato "l'assoluta indipendenza tra l'azione di responsabilità promossa del P.G. della Corte dei Conti per i danni conseguenti alla omessa o tardiva effettuazione di un'attività amministrativa (...) con quella risarcitoria che a titolo contrattuale o extracontrattuale i soggetti danneggiati da tale inattività propongono davanti al giudice ordinario contro l'amministrazione suddetta e gli altri

responsabili". Con la sentenza 10667/2009, inoltre, le S.U. erano intervenute proprio sulla violazione degli obblighi derivanti da una concessione, annunciando "il principio che la giurisdizione della Corte dei Conti non è comunque condizionata dalle determinazioni dell'amministrazione interessata, attesa la sua autonomia e la possibilità che sia proposta anche se l'amministrazione abbia adottato provvedimenti in ipotesi favorevoli all'agente che si assuma aver cagionato un danno all'erario". E di seguito, la Cassazione "deve ribadire la regola della piena autonomia del giudizio di responsabilità rispetto a quello o a quelli di cui si è detto proposti dalla società concessionaria davanti al giudice amministrativo: anche perché in questi ultimi la concessionaria ha rivolto l'impugnazione nei confronti dell'amministrazione concedente". Un conferma "significativa" viene dal fatto che l'azione di responsabilità del Procuratore presso la Corte dei Conti è "diretta nei confronti non soltanto della società concessionaria, ma anche dei funzionari dell'ente pubblico (...) onde far valere la responsabilità solidale di entrambi". In tal senso, ricordano le S.U., si è espressa anche la Corte Costituzionale (sentenze 107/1989 e 1/2007) che ha osservato: "il Procuratore Generale della Corte dei Conti (...) agisce nell'interesse di una funzione obiettiva e naturale. Egli rappresenta l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali e indifferenziati"; un interesse diverso quindi da quello "particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola (...) in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo".

Concludono quindi le S.U. specificando che alla Corte dei Conti non viene chiesto "di estendere il suo sindacato alle iniziative intraprese da Aams per porre rimedio agli inadempimenti della società concessionaria, e/o per determinare e applicare le penali previste dalla Convenzione". Pertanto non si può sostenere che alla Corte dei Conti venga chiesto "di sostituirsi all'amministrazione attiva con conseguente eccesso di potere giurisdizionale". La Corte dei Conti, invece, "è chiamata a verificare se l'esercizio dell'attività amministrativa si è ispirato o meno a criteri di economicità, efficacia, e compatibilità con i fini pubblici", criteri questi che "rilevano proprio sul piano della legittimità e non della mera opportunità". Quindi "l'accertamento della effettiva sussistenza dei presupposti della responsabilità degli agenti così come della legittimità e congruità dei criteri di determinazione del danno attiene al merito della richiesta; che può essere decisa soltanto dal giudice cui è devoluta la competenza giurisdizionale a conoscerla", la Corte dei Conti.